

**STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE E USO
PRODOTTI FITOSANITARI NEI COMUNI DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE
ALLEGATO I**

- 1. Vendita di prodotti fitosanitari**
- 2. Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati**
- 3. Acquisto di prodotti fitosanitari**
- 4. Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole**

1. VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- 1.1 A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di PF (all'ingrosso o al dettaglio) destinati ad utilizzatori professionali deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
- 1.2 Il certificato di abilitazione alla vendita di PF viene rilasciato dall'Azienda ULSS competente, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie che abbiano frequentato appositi corsi di formazione, con superamento della prova di valutazione (DGRV n. 1069 del 11/08/15).
- 1.3 Il certificato di abilitazione alla vendita di PF viene rinnovato, su richiesta del titolare, dall'Azienda ULSS competente, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
- 1.4 Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei PF - in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego -, sul periodo massimo entro il quale il PF deve essere utilizzato (nel caso di revoca dell'autorizzazione) e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
- 1.5 Il venditore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e l'identità dell'acquirente e di consegnare, almeno alla prima fornitura, la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) dei PF venduti.
- 1.6 Agli utilizzatori non professionali, se non in possesso di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, possono essere venduti solamente PF recanti in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".
- 1.7 Tenuto conto quanto stabilito all'art. 67 del Regolamento CE n.1107/2009, i distributori di PF, di

cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 150/2012, sono tenuti a compilare un registro nel quale annotare i prodotti venduti, le quantità e il riferimento al numero o codice dell'abilitazione dell'acquirente.

- 1.8 I titolari di esercizi commerciali che vendono PF sono tenuti a trasmettere annualmente, alle Autorità competenti, i quantitativi di PF venduti ad utilizzatori finali, con esclusione dei PF registrati per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico (PPO).
- 1.9 Per analoga finalità perseguita dal registro di cui al precedente comma 8 - "di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio" -, i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di PF acquistati (riportati in ordine cronologico).
- 1.10 Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei PF, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
- 1.11 Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate, di PF e di concimi a base di nitrati e fosfati, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
- 1.12 Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di PF, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione. E' opportuno comunque scegliere aree non a rischio dal punto di vista ambientale, pertanto lontano da pozzi, corsi d'acqua e aree sensibili.
- 1.13 È vietata la vendita di PF sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
- 1.14 I PF devono essere detenuti o venduti in spazi non adibiti al deposito o alla vendita di alimenti o mangimi. Devono essere conservati in appositi locali o aree specifiche o armadi, opportunamente delimitati e con chiusura di sicurezza esterne. All'interno dei locali o armadi adibiti, dovranno essere mantenuti separati i prodotti tra loro incompatibili.
- 1.15 I locali di deposito ai fini della commercializzazione devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) sufficiente ricambio d'aria da finestre con griglie di protezione; se ciò non risulta possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata in grado di garantire almeno 4-6 ricambi d'aria ogni ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura al pubblico;
 - b) i locali devono avere una altezza minima di 3 mt; è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di PF;
 - c) i pavimenti devono essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche,

- d) le pareti devono essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
- e) devono essere predisposti bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali o, in alternativa, una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità e secondo normativa vigente;
- f) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
- g) l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) le caratteristiche dei locali e la dotazione di estintori, devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;
- i) ogni deposito di PF deve essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza, apposta esternamente all'ingresso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

1.16 Per i depositi contenenti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.

2. GESTIONE DELLE GIACENZE DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI

- 2.1 In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze ancora presenti in seguito al periodo di smaltimento scorte previsto dal decreto di revoca, devono essere considerate quali "rifiuti speciali pericolosi" pertanto devono essere dal (D.lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni).
- 2.2 In attesa dello smaltimento, tali rifiuti devono essere conservati, segnalandoli, in apposita area (deposito temporaneo per rifiuti speciali pericolosi) tenendoli opportunamente separati dagli altri PF. La presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.
- 2.3 Il deposito temporaneo, fino a 10 metri cubi, non può essere mantenuto per più di un anno. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
- 2.4 L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale

resistente agli urti ed alle sostanze corrosive a norma di legge.

- 2.5 Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni).

3. ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

- 3.1 Con l'acquisto dei prodotti fitosanitari, ogni responsabilità in merito il trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione viene trasferita integralmente dal venditore all'acquirente.
- 3.2 A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i PF per uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. L'abilitazione viene rilasciata da AVEPA a soggetti maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione e superato la prova di valutazione (DGRV n. 2136 del 18/11/2014). Per gli usi non professionali possono essere acquistati esclusivamente PF che recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".
- 3.3 Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso di PF è strettamente personale e deve essere sempre in possesso del titolare, non può essere ceduta o prestata ad altre persone. L'eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata alla richiesta di duplicato ad AVEPA.
- 3.4 L'acquirente/utilizzatore deve accertarsi di ricevere, dal rivenditore, la SDS dei PF, almeno alla prima fornitura, contenenti sostanze o miscele classificate pericolose, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
- 3.5 Il titolare dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso di PF ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.
- 3.6 All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i PF.
- 3.7 La vendita e l'utilizzo di PF revocati, alterati o illegali determina un rischio per la salute degli operatori e dell'ambiente e riduce la possibilità di garantire ai consumatori la sicurezza degli alimenti.

4. TRASPORTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI, DISERBANTI E CONCIMI NELLE AZIENDE AGRICOLE

- 4.1 Per il trasporto stradale dei prodotti fitosanitari al momento dell'acquisto, si fa riferimento alle

informazioni riportate nelle schede di sicurezza (SDS) di ogni PF e alla DGRV 1262/2016: in ogni caso la responsabilità ricade sul soggetto che effettua il trasporto sia esso rivenditore che azienda agricola, nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:

- a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
- b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
- c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
- d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il “patentino”;
- e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l’operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con “!” e la frase “Rifiuto Speciale Pericoloso”);
- f) in caso di fuoriuscita accidentale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l’Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio; in caso di contaminazione ambientale, avvisare il Vigili del Fuoco e ARPAV.

4.2 Fatte salve le disposizioni previste dal DPR n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell’ambiente.

4.3 I PF devono essere acquistati in quantità congrua per l’utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:

- a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
- b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall’esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d’emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
- c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
- d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
- e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;

f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;

g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.

- 4.4 In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
- 4.5 Il titolare dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di PF ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.